



Bruxelles, 12.1.2023  
C(2023) 374 final

**DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 12.1.2023**

**che approva il programma "Programma Nazionale Capacità per la Coesione Assistenza  
Tecnica 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del  
Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore  
dell'occupazione e della crescita" in Italia**

**CCI 2021IT16FFTA001**

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

# DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12.1.2023

**che approva il programma "Programma Nazionale Capacità per la Coesione Assistenza Tecnica 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in Italia**

**CCI 2021IT16FFTA001**

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) In data 16 luglio 2022, l'Italia ha presentato, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione, il programma "Programma Nazionale Capacità per la Coesione Assistenza Tecnica 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR") e del Fondo sociale europeo Plus ("FSE+") nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in Italia.
- (2) Il programma è stato redatto dall'Italia di concerto con i partner di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060.
- (3) Il programma contiene tutti gli elementi di cui all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 ed è stato redatto conformemente al modello di cui all'allegato V del medesimo regolamento.
- (4) A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, le condizioni abilitanti sono applicabili agli obiettivi specifici. Poiché, a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2021/1060, le priorità di assistenza tecnica non includono obiettivi specifici, le condizioni abilitanti non sono applicabili al presente programma. Pertanto, l'approvazione del programma non pregiudica la valutazione della Commissione del rispetto delle condizioni abilitanti orizzontali e tematiche in altri programmi presentati dall'Italia.

---

<sup>1</sup> GUL 231 del 30.6.2021, pag. 159.

- (5) Conformemente all'articolo 23 del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione ha valutato il programma e ha formulato osservazioni a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo in data 13 settembre 2022. L'Italia ha trasmesso informazioni aggiuntive in data 17 ottobre 2022 e ha presentato una revisione del programma in data 20 dicembre 2022.
- (6) La Commissione ha concluso che il programma è conforme al regolamento (UE) 2021/1060 e ai regolamenti (UE) 2021/1058<sup>2</sup> e (UE) 2021/1057<sup>3</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, è coerente con l'accordo di partenariato dell'Italia e tiene conto delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, delle pertinenti sfide individuate nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima e dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali.
- (7) A norma dell'articolo 86, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2021/1060, la presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup>. Nella presente decisione occorre tuttavia definire gli elementi necessari per l'assunzione degli impegni di bilancio relativi al programma.
- (8) A norma dell'articolo 112, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060, è necessario fissare per ciascuna priorità il tasso di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno dei fondi. È inoltre necessario precisare se il tasso di cofinanziamento per la priorità si applica al contributo totale, compreso il contributo pubblico e privato, o al contributo pubblico. Per priorità in cui rientrano più di una categoria di regioni, è altresì necessario fissare il tasso di cofinanziamento per categoria di regione.
- (9) L'Italia ha presentato alla Commissione, nell'ambito del programma, una proposta di utilizzare il contributo dell'Unione basato su finanziamenti non collegati ai costi. A norma dell'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la presente decisione dovrebbe contenere tutti gli elementi elencati al paragrafo 1 del medesimo articolo.
- (10) La presente decisione non pregiudica la posizione della Commissione per quanto riguarda la conformità di ogni operazione finanziata nell'ambito del programma alle norme sugli aiuti di Stato applicabili al momento in cui è erogato il sostegno.
- (11) È pertanto opportuno approvare il programma,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

È approvato il programma "Programma Nazionale Capacità per la Coesione Assistenza Tecnica 2021-2027" per il sostegno congiunto a titolo del FESR e del FSE+ nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in Italia per il periodo

---

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).

<sup>4</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, presentato nella sua versione definitiva in data 20 dicembre 2022.

#### *Articolo 2*

1. L'importo massimo a titolo del FESR e del FSE+, e per ciascuna categoria di regioni, per l'intero periodo di programmazione e per anno, è fissato nell'allegato I.
2. L'importo massimo del sostegno per il programma è fissato a 617 200 000 EUR, da finanziarsi a titolo delle seguenti linee di bilancio specifiche secondo la nomenclatura del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022:
  - 05 02 01.01: 565 200 000 EUR (FESR – regioni meno sviluppate);
  - 05 02 01.02: 900 000 EUR (FESR – regioni in transizione);
  - 05 02 01.03: 4 100 000 EUR (FESR – regioni più sviluppate);
  - 07 02 01.01: 34 400 000 EUR (FSE+ – regioni meno sviluppate);
  - 07 02 01.02: 1 700 000 EUR (FSE+ – regioni in transizione);
  - 07 02 01.03: 10 900 000 EUR (FSE+ – regioni più sviluppate).
3. Il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità per categoria di regioni e fondo è fissato nell'allegato II. Il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità si applica al contributo pubblico.

#### *Articolo 3*

Gli elementi elencati all'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, necessari per utilizzare il contributo dell'Unione basato su finanziamenti non collegati ai costi, sono stabiliti nella sezione A dell'appendice 2 al programma e nella sezione B di tale appendice.

#### *Articolo 4*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12.1.2023

*Per la Commissione*

*Elisa FERREIRA*

*Membro della Commissione*

